

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2123)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1962 (V. Stampato n. 3483)

d'iniziativa dei deputati BARTOLE, BOLOGNA e SCIOLIS

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 luglio 1962*

Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, è aggiunta la seguente lettera:

« c) Sui valori eccedenti i 2 milioni verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo stabilita l'entità degli stanziamenti necessari per le liquidazioni degli indennizzi di cui alle lettere a) e b). Il Ministro del tesoro determinerà il coefficiente di maggiorazione definitivo per le liquidazioni di cui alla presente lettera e, in attesa, fisserà con propri de-

creti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la concessione di acconti oltre quelli già liquidati ».

Il secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge è soppresso.

Art. 2.

Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 8 novembre 1956, n. 1325, debbono essere prodotte al Ministero del tesoro, Direzione generale del Tesoro, nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono considerate valide le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.